

Pubblicato il 06/09/2019

N. 00167/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00385/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, Wwf Italia Ong Onlus, L.I.P.U. Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, Lav Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche non costituito in giudizio;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2 non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto "L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/20";
- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad oggetto "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*sturnus vulgaris*) per l'anno 2019 e modifica della D.G.R. n. 828/2019";
- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto "DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza";
- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;
- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del 21/3/2019; ATC MC2 email prot. giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonché proposta prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;
- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012);
- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013;
- del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012;

- del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004;
- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.9.2019:

- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni Urgenti";
- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con l'atto di motivi aggiunti;

Richiamato il decreto n. 166/19 del 3.9.2019, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, da trasmettersi con urgenza alla Segreteria del TAR;

Letta la relazione depositata il 5.9.2019 dalla Regione e vista l'allegata documentazione;

Premesso quanto già osservato con il cit. decreto n. 166/19, vale a dire che:

“la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata”;

“nella fattispecie all'esame sussiste tale situazione posto che – in relazione sia ai termini indicati dall'opposto provvedimento della Giunta regionale, sia all'irreversibilità della situazione di fatto conseguente (esercizio in detti giorni della caccia con abbattimento dei volatili) – la tutela cautelare può essere esclusivamente monocratica, potendo intervenire la

trattazione collegiale sui motivi aggiunti” in un momento in cui gli irreversibili effetti degli atti impugnati si sono già verificati;

Considerato che per le giornate del 1 e 4 settembre gli atti impugnati hanno già prodotto gli irreversibili effetti loro connaturati;

Rilevato che le motivazioni addotte dalla Regione per giustificare la preapertura– con la DGR n. 1015 del 30.8.2019 (in particolare nel documento istruttorio ad essa allegato) e con la relazione di chiarimenti in data 5 settembre 2019 – non paiono *prima facie* del tutto persuasive;

Ritenuto che – nella ponderazione degli interessi, alla luce dell’insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez, 3 ord. coll. nn. 6157/18, 6094/18, 5771/18, 5165/18 e 4242/18)– vada data prevalenza a quello della conservazione delle specie oggetto di caccia; sicché devono essere sospesi gli effetti della delibera di GR che autorizzano il prelievo venatorio per le prossime giornate dell’8 e 11 settembre;

P.Q.M.

Accoglie , nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare urgente.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 settembre 2019, già fissata con il decreto n. 162/19 del 27.8.2019 per il ricorso introduttivo, a condizione che vi sia adesione, da parte della Regione, alla deroga al termine a difesa di venti giorni stabilito dall’art. 55 c. 5 del c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 5 settembre 2019.

Il Presidente
Sergio Conti

IL SEGRETARIO